

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 26 - numero 5712 di Lunedì 14 ottobre 2024**

# **Patente a crediti: il sollecito dell'Ispettorato e la sospensione della patente**

*Una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sollecita la presentazione dell'istanza per ottenere la patente a crediti. Il contenuto della nota e le indicazioni della circolare 4/2024 sulla sospensione della patente.*

Roma, 14 Ott ? Torniamo a parlare della **patente a crediti**, della scadenza del **1° ottobre 2024**, data da cui decorrono gli obblighi per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, e della normativa relativa, con particolare riferimento al Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili".

Abbiamo ricordato, in diversi articoli, quali sono le **prassi** relativi alla domanda per avere la patente, all'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva e all'accesso al portale, ma è indubbio che, come ricordato anche nell'articolo "Patente a crediti: criticità informatiche e istruzioni tecniche", ci siano in questa fase molte difficoltà.

E malgrado la stessa Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) indichi che 'la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data', nei giorni scorsi l'Ispettorato ha dovuto pubblicare la nuova **Nota n. 376 del 7 ottobre 2024**. Un documento che, come vedremo, sollecita la presentazione dell'istanza per ottenere la patente a crediti.

Oltre a ricordare il contenuto della nota INL, nell'articolo ritorniamo a parlare della circolare n. 4/2024 con riferimento a quanto indicato sulla **sospensione della patente**.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Patente a crediti: la nota di sollecito dell'Ispettorato
- Patente a crediti e circolare 4/2024: la sospensione della patente
- Patente a crediti e circolare 4/2024: infortunio mortale e inabilità permanente

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0P29.D] ?#>

# Patente a crediti: la nota di sollecito dell'Ispettorato

Con la **Nota INL n. 376 del 7 ottobre 2024**, firmata dal Direttore dell'Ispettorato Paolo Pennesi, si indica che, come noto, "a decorrere dal **1° ottobre 2024**, l'Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio **Portale dei servizi** ([servizi.ispettorato.gov.it/](http://servizi.ispettorato.gov.it/)) il Servizio per l'istanza della Patente a Crediti".

Tuttavia allo stato attuale, **"la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l'istanza in questione"**.

A questo proposito la nota rammenta che "la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti". Ma, come evidenziato nella circolare n. 4/2024, **"la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il Servizio online di cui sopra"**.

Ne consegue? continua la nota - che **"coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024"**.

È dunque auspicabile che gli operatori **"procedano per tempo a formulare l'istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre**. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disagi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all'operatore".

E la nota INL invita le Associazioni e gli Ordini Professionali affinché, nei loro rispettivi ruoli di assistenza professionale e di categoria, diano "corretta informazione di quanto sopra alla più ampia platea dei soggetti interessati collaborando, in tal modo, alla corretta applicazione del nuovo sistema della Patente a Crediti".

## Patente a crediti e circolare 4/2024: la sospensione della patente

Torniamo ora alla circolare INL del 23 settembre 2024 e ci soffermiamo, brevemente, sul **provvedimento cautelare di sospensione della patente**.

Si indica che ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, *"se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14"*.

La circolare segnala che il DM 132/2024 introduce una **"disciplina di dettaglio** sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *"dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente"*: il provvedimento "va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico". E gli Uffici territoriali, "prima di adottare il provvedimento, possono chiedere

che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento".

Si ricorda che i **presupposti per l'adozione del provvedimento**, sempre con riferimento al DM 132/2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *'da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo D.lgs. n. 81/2008, almeno a titolo di colpa grave'*;
- *'da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave'*.

Si segnala poi che l'**attività di indagine sugli eventi infortunistici** che possono determinare la sospensione della patente a crediti "compete anche al personale diverso da quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro tant'è che, secondo il D.M., *'l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni'*.

In particolare, le **indagini** dovranno "incentrarsi anzitutto sul **nesso causale** tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente". E pur tenendo conto che "l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G." (autorità giudiziaria), l'organo accertatore "dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta *'almeno a titolo di colpa grave'* di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del *'più probabile che non'*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata".

A tal fine ? continua la circolare ? "in linea generale, va ricordato che la **'colpa grave'** è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico".

In definitiva **"solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato"**.

Laddove, invece, "dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio".

# Patente a crediti e circolare 4/2024: infortunio mortale e inabilità permanente

La [circolare 4/2024](#) si sofferma poi, in particolare, sulla **sospensione in caso di evento infortunistico mortale**.

Infatti il DM n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che "la sua adozione è **obbligatoria**, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata". Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità".

E i motivi "che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio".

Si parla poi della **sospensione in caso di inabilità permanente**.

Si indica che la sospensione "derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una **inabilità permanente** non può prescindere da un **provvedimento di riconoscimento** della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente". E la disposizione richiama anche l'ipotesi di una **'irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente'**; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente ? ad esempio in caso di perdita di un arto ? che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per 'colpa grave', della durata della sospensione".

Si segnala anche che il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente "presenta poi **maggiori caratteri di discrezionalità**".

Il DM 132/2024 stabilisce infatti che *'la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale'*. In altri termini, "non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori 'in nero' e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della circolare che, riguardo alla sospensione della patente a crediti, si sofferma anche sui seguenti argomenti:

- durata della sospensione
- ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza.

***Scarica i documenti e la normativa di riferimento:***

[Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 376 del 7 ottobre 2024.](#)

[Ispettorato Nazionale del Lavoro - "Patente a crediti ? FAQ ? 4 ottobre 2024".](#)

[Ispettorato Nazionale del Lavoro. Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 ? oggetto: "articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 'Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti' ? D.M. 18 settembre 2024 n. 132 ? prime indicazioni" ? allegato modello di "autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti".](#)

[Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.](#)



Licenza [Creative Commons](#)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)